



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: GIUGNO 2025

ACQUISTO DI CARBURANTE SOLO CON LA TARGA IN FATTURA

Ordinanza Corte Cassazione 22.5.2025, n. 13764

Ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'iva per l'acquisto di carburante per i mezzi dell'impresa è necessaria la sussistenza dei requisiti di certezza e inerenza ex art. 109, TUIR.

** le fatture devono riportare l'indicazione della targa degli automezzi;

** i consumi di carburante devono risultare compatibili con gli effettivi chilometri percorsi dagli automezzi.

Ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, "il contribuente è onerato di comprovare, con idonea documentazione, l'inerenza dell'operazione all'attività d'impresa, con la conseguenza che, laddove la fatturazione sia priva degli elementi che consentano di dimostrare la riferibilità di dette spese ai mezzi strumentali impiegati per l'esercizio dell'impresa, va esclusa la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA".

COMPENSI AMMINISTRATORI DEDUCIBILI SOLO PREVIA DELIBERA ASSEMBLEARE

La mancanza della specifica delibera relativa al compenso degli amministratori ha conseguenze:

*sul piano civilistico in quanto comporta la nullità dell'atto di autodeterminazione del compenso da parte degli amministratori;

*sul piano fiscale in quanto il compenso sarà considerato non deducibile

DEDUCIBILITÀ FISCALE

I compensi agli amministratori sono deducibili secondo il principio di cassa, ossia nel periodo d'imposta nei quali sono corrisposti.

Attenzione: la corresponsione (pagamento) del compenso dopo il 12.1 dell'esercizio successivo a quello di competenza comporta il rinvio della deduzione al periodo d'imposta successivo

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A